Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° **Roma - Giovedì, 22 marzo 1928 - Anno VI** **Numero 69**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire **UNA** nel Regno, in lire **DUE** all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **900.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1927, n. **2841.**

Esecuzione degli Atti stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 25 luglio 1927, per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume e per quello di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche degli Atti stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 25 luglio 1927, per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume e per quello di Trieste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria il 25 luglio 1927:

1° Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2° Protocollo concernente l'istituzione d'una Sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume;

3° Scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 87. — SIROVICH.

Convention pour le développement du trafic hongrois en transit par le port de Fiume.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, animés du désir de développer le trafic de la Hongrie en transit par le port de

Fiume, ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majésté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Sécretaire d'Etat, Ministre Sécretaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

Son Excellence le baron Frédéric Wimmersperg, Sous Secrétaire d'Etat au Ministère Royal du Commerce Hongrois;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les marchandises transitant par le port de Fiume, en provenance ou à destination de la Hongrie, seront traitées, dans le dit port, en ce qui concerne les charges publiques et les facilités de trafic, ainsi que sous tout autre rapport, comme les marchandises similaires en provenance ou à destination de l'Italie et d'une manière non moins favorable que les mêmes marchandises d'une autre provenance ou d'une autre destination quelconque.

Aucune différence ne sera faite à cet égard par rapport à la nationalité du navire employé pour le transport des dites marchandises.

Art. 2.

Dans les Magasins Généraux de Fiume les réductions suivantes, sur les taux du tarif provisoire en vigueur depuis le 10 septembre 1926 (publié dans le *Bulletin du Commissariat du Port*, n. 2 du mois d'août 1926), seront accordées aux marchandises de masse dont ci-dessous, en transit par le port de Fiume et provenant de la Hongrie:

Première catégorie.

Sucre, orge, malt, blé et farine de blé, en sacs, de production de la Hongrie:

a)

Nº du Tarif	Tarif actuel	Tarif réduit	Pourcentage de réduction
II A 1, *a*) *b*)	100	83	17 %
II A 1, *c*)	25	15	40 %
II C 3	25	15	40 %
II C 1, *a*) *b*)	110	95	13,636 %
X 1, *a*)	10	5	50 %

b) les taux des tarifs n. IV et n. V (magasinage ou dépôt) sont réduits de 20%;

c) la franchise de magasinage est accordée pour seize semaines pour le sucre et pour six semaines pour l'orge, le malt, le blé et la farine de blé;

d) dans le cas où la quantité de sucre en transit par les Magasins Généraux de Fiume aurait excédé pendant toute l'année les 58,000 tonnes, l'Administration des Magasins accordera, sur le montant total de sucre passé par les Magasins susdits, une bonification ultérieure, sur le tarif réduit, en raison de deux centimes chaque quintal;

e) les réductions accordées sur les tarifs II-A 1 *a*), *b*) et II-A 1 *c*) seront aussi appliquées au tarif II-B 1 *a*), *b*), *c*) étant entendu que le montant de L. 0,20 chaque quintal, dû pour le transport et qui est compris dans le taux de L. 0,70 indiqué à la lettre *b*) du tarif II-B 1, ne sera pas modifié.

Deuxième categorie.

Groupe premier.

I Magnésite;

Fer et acier, demi-ouvrés (en blocs, barres, verges, plaques, tôles, tuyaux, fils, roues);

Rails en fer ou en acier et pièces metalliques pour la pose des rails;

Clous et vis, en fer et en acier;

Carton;

Allumettes;

Potasse;

Meubles en bois;

Bière en fûts;

Eaux minérales;

Alcool;

Verre en plaques;

Vaisselles en tôle de fer, émaillées, emballées;

Machines agricoles, emballées.

Groupe second.

II Marchandises seulement en sacs, d'un poids supérieur à 45 kilos l'hl.:

Céréales (et leurs farines) qui ne sont pas compris dans la première catégorie;

Haricots et petits pois;

Autres légumes et leurs farines;

Semences;

Pommes de terre;

Avoine.

a)

Nº du Tarif	Tarif actuel	Groupe I	Groupe II	Pourcentage de réduction Groupe I	Pourcentage de réduction Groupe II
II A 1, *a*), *b*)	100	100	95	—	5 %
II A 1, *c*)	25	20	20	20 %	20 %
II C 3	25	20	20	20 %	20 %
II C 1, *a*), *b*)	110	102	98	7,272 %	10,909 %
X 1, *a*)	10	5	5	50 %	50 %

b) les taux des tarifs n. IV et n. V (magasinage ou dépôt) sont réduits de 20%;

c) les marchandises comprises dans le groupe premier jouiront d'une franchise de magasinage pour quatre semaines. Cette franchise sera de six semaines pour les marchandises comprises dans le deuxième groupe;

d) les réductions accordées sur les tarifs II-A 1 *a*), *b*) et II-A 1 *c*) seront aussi appliquées aux tarifs II-B 1 *a*), *b*), *c*) étant entendu que le montant de L. 0,20 le quintal, dû pour le transport et qui est compris dans le taux de L. 0,70 indiqué à la lettre *b*) du Tarif II-B 1, ne sera pas modifié;

e) pour les marchandises en sacs et dont le poids soit inférieur à 45 kilos l'hl., l'augmentation du tarif normal indiquée dans les notes au tarif n. III sera seulement de 20%; dans le cas où ces marchandises soient exportées en

quantité de trois wagons au moins, par fois, ladite augmentation sera de 10%.

L'augmentation de 30% sur le tarif normal n. III, prévue pour l'avoine, dans les notes au même tarif, ne s'applique pas; mais la même marchandise ne jouira pas de la réduction de 3% sur les taux du tarif III-C visée à l'art. 3.

Art. 3.

Les taux du tarif III-A seront réduits de 5%; les taux du tarif III-B seront réduits de 10%; les taux du tarif III-C seront réduits de 3%, à l'exception des positions indiquées aux numéros 14, 15 et 16 du tarif III-C II, qui resteront consolidées.

Pour les pommes de terre en vrac des réductions sur le tarif normal en vigueur seront appliquées, conformément aux accords spéciaux qui seront conclus entre les intéressés et la Direction des Magasins Généraux, en tenant compte de l'état et de la quantité de la marchandise.

Art. 4.

Les taux des tarifs XI et XII sont réduits de 7%.

Art. 5.

Dans le cas où, pendant toute l'année, les quantités de blé, de farine de blé, d'orge et de malt exportées auraient, dans leur ensemble, dépassé les dix mille tonnes, les deux Hautes Parties Contractantes s'entendront en vue d'établir des réductions ultérieures.

Art. 6.

Une franchise de magasinage de quatre semaines sera accordée, dans les Magasins Généraux de Fiume, pour le riz à destination de la Hongrie.

Art. 7.

Les réductions sur le tarif de pésage seront appliquées seulement pour le pésage effectué dans l'intérêt des Magasins Généraux, à l'exclusion du pésage effectué dans l'intérêt de l'Administration des Chemins de fer.

Art. 8.

Une franchise de magasinage de quatre semaines et une reduction de 10% sur le taux des tarifs IV et V seront accordées aux marchandises qui ne sont pas considerées à l'art. 2.

Art. 9.

Le calcul des quantités annuelles du sucre en vue de l'application de l'art. 2 lett. *d*) (première catégorie) sera fait sur la base des quantités arrivées à Fiume à partir du premier juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année successive.

Art. 10.

Dans le cas où il y aurait lieu de procéder à l'application des réductions plus grandes prévues à la lettre *d*) de l'art. 2 (première catégorie), la remise des différences qui en résulteraient sera effectuée, par voie de remboursement, sur la demande des intéressés.

A cet effet, l'Administration des Magasins Généraux communiquera au Bureau Consulaire de Hongrie à Fiume, dans le mois d'août de chaque année, la quantité totale du sucre hongrois qui sera passée par les Magasins Généraux à partir du premier juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année courante.

La même Administration, d'accord avec le Bureau Consulaire susdit, établira les formalités d'après lesquelles devront être presentées, le cas échéant, les demandes de remboursement.

Art. 11.

Dans le calcul de modification de chaque taux les fractions décimales inférieures à 5 seront negligées, celles de 5 ou plus seront portées à l'unité.

Art. 12.

Si à l'avenir les tarifs normaux des Magasins Généraux, en vigueur depuis le 10 septembre 1926, seraient modifiés, les Magasins Généraux procéderont, par voie administrative, à une rectification correspondante des taux concédés par la présente Convention, mais toujours de manière à ce que les pourcentages de réduction soient maintenus par rapport aux nouveaux taux.

Art. 13.

Dans le cas où les mouvements successifs des wagons consignés aux Magasins Généraux et sur les rails du port, suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur, soient exécutés par les moyens mécaniques des Magasins Généraux ou par les moyens des Chemins de fer de l'Etat, les frais pour chaque wagon seront de 10 lires.

Art. 14.

L'Autorité compétente (l'Administration des Magasins Généraux ou celle des Chemins de fer italiens) mettra à la disposition des exportateurs hongrois, dans les limites des disponibilités de magasins à Fiume, l'espace nécessaire pour l'épluchement des céréales et des légumes de provenance hongroise.

Les magasins susdits, pourvu qu'ils soient susceptibles d'isolement ou d'enceinte douanière, seront soumis au régime du depôt franc et réglés suivant les dispositions de loi qui régissent en Italie cette matière; autrement, les opérations susdites pourront être exécutées sous surveillance douanière.

Les marchandises qui seront transportées des magasins susdits à l'endroit d'embarquement aux soins des chemins de fer seront assujetties au payement d'un droit de 20 lires chaque wagon.

Les modalités de la mise à disposition et les conditions de l'utilisation des espaces dans les magasins cités au premier alinéa du présent article seront établies par l'Autorité compétente, d'accord, s'il sera nécessaire, avec le Bureau Consulaire Hongrois à Fiume.

Art. 15.

Le Gouvernement Italien consent à ce que le Gouvernement Hongrois, conformément aux accords préalables qui seront conclus à cet effet, utilise le port de Fiume comme port d'armement pour les navires marchands battant le pavillon hongrois.

Cette concession n'exemptera pas les navires susdits de l'obligation de respecter les dispositions générales et spéciales en ce qui concerne le règlement du séjour des navires

dans le port, aussi bien dans les zones d'opérations commerciales, que dans celles destinées aux séjours des navires en réparation, en équipement ou en désarmement.

Les navires hongrois, pendant leur séjour dans le port, devront, en outre, observer toutes les dispositions relatives à la police du port, qui sont du ressort des Autorités maritimes.

Art. 16.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'opportunité de l'institution à Fiume d'une Section douanière (Expositure) hongroise, sur la base des dispositions et selon les modalités visées au protocole spécial annexé à la présente Convention.

Le Gouvernement hongrois s'engage à informer le Gouvernement italien, un mois à l'avance, de l'institution effective de l'« Expositure » douanière.

Art. 17.

Dans le cas où des lignes de navigation hongroises, avec leur point de départ ou d'arrivée à Fiume, seraient instituées pour exploiter tels services réguliers à l'égard desquels ce fût nécessaire de grouper les marchandises dans un magasin pour les tenir prêtes à l'embarquement, les Magasins Généraux de Fiume concéderont, aux mêmes conditions accordées à la navigation nationale, l'usage d'un magasin sur le quai et la Capitainerie du Port consentira aux navires affectés aux services réguliers en question de s'accoster avec privilège au quai susdit.

Le depôt dans le dit magasin sera admis même pour des petites quantités de marchandises débarquées des navires hongrois affectés aux services réguliers.

Art. 18.

La présente Convention aura la durée de deux ans à partir du premier juillet 1927 et sera appliquée aux marchandises arrivées à Fiume après cette date.

Toutefois, deux mois avant l'échéance de la première année, chacune des deux Hautes Parties Contractantes aura la faculté de demander la révision de la Convention pour l'année successive.

Si elle ne sera pas denoncée trois mois avant l'expiration de la deuxième année de validité, la Convention sera considérée comme prorogée pour une période ultérieure de deux années, sauf la faculté visée à l'alinéa précédent et ainsi de suite.

La présente Convention sera ratifiée. L'échange des ratifications aura lieu à Rome, le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et revêtue de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le vingt cinq juillet mil neufcent vingt sept.

Pour l'*Italie*:	Pour la *Hongrie*:
(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI	(*L. S.*) FRÉDÉRIC WIMMERSPERG

Protocole concernant l'institution d'une Section douanière hongroise (Expositure) dans le port de Fiume.

Art. 1.

La Section douanière hongroise (Expositure), prévue à l'art. 16 de la Convention pour le développement du trafic hongrois en transit par le port de Fiume, pourra exécuter moyennant ses fonctionnaires et ses agents toutes les opérations douanières, y compris le dédouanement des marchandises destinées à la Hongrie, ou en provenance de la Hongrie pour être exportées.

Le bureau susdit accomplira ces opérations soit dans les magasins visés aux articles 14 et 17 de la Convention, soit dans d'autres lieux ou zones du port de Fiume, où se trouveront les marchandises à destination ou en provenance de la Hongrie.

A cet effet, des accords seront pris entre l'Administration des Douanes italiennes et l'« Expositure » douanière hongroise.

L'« Expositure » douanière hongroise aura la faculté d'apposer ses cachets douaniers soit aux véhicules contenant les marchandises destinées à la Hongrie, soit, si ce sera nécessaire, à des rayons spéciaux des magasins susdits.

Toutefois, l'« Expositure » douanière hongroise ne pourra adopter aucune mesure ni faire aucun acte qui puissent soustraire à la Douane italienne sa liberté d'action dans l'accomplissement de son service et dans la surveillance des marchandises visitées ou à visiter, soit dans les magasins susmentionnés, soit au dehors de ceux-ci.

De son côté, la Douane italienne aura soin de ne pas entraver l'accomplissement des opérations de l'« Expositure » douanière hongroise.

L'« Expositure » douanière hongroise pourra faire usage de l'écusson et des couleurs nationales avec les inscriptions relatives, en langue hongroise et italienne.

Art. 2.

Pour les marchandises à destination de la Hongrie, les opérations douanières seront accomplies simultanément par la Douane italienne et par l'« Expositure » hongroise. Toutefois, si cette procédure ne serait pas possible, la Douane italienne accomplira son service après que l'« Expositure » hongroise aura accompli le sien, sauf pour ce dernier bureau la faculté de surveiller les marchandises déjà visitées jusqu'à l'accomplissement des opérations de la Douane italienne.

Les opérations douanières pour les marchandises en provenance de la Hongrie et destinées au *Punto franco* de Fiume seront accomplies par l'« Expositure » douanière hongroise après que les wagons auront été libérés par la Douane italienne, sauf le cas où celle-ci doive procéder à la vérification des marchandises contenues dans les dits wagons, vérification qui pourra être accomplie pendant le déchargement et avec l'intervention d'un fonctionnaire de l'« Expositure » douanière hongroise.

Les opérations douanières pour les marchandises en provenance de la Hongrie et destinées aux magasins visés à l'art. 14 de la Convention, au dehors du *Punto franco*, seront accomplies simultanément par les deux bureaux douaniers italien et hongrois. Si cela n'était pas possible, l'« Expositure » douanière hongroise interviendra après que les marchandises auront été libérées par la Douane italienne.

Il est établi que les cachets douaniers apposés par l'un des deux bureaux ne pourront, de règle, être enlevés par les fonctionnaires douaniers de l'autre bureau sans le concours d'un fonctionnaire du bureau douanier qui aura apposé les dits cachets.

Art. 3.

Les douanes italiennes de frontière feront de leur mieux à ce que les marchandises arrivées sous escorte de documents douaniers hongrois procèdent le plus tôt possible et maintiendront intacts les cachets ou les autres moyens de ferme-

ture appliqués aux wagons par les bureaux hongrois, sauf le cas où aux termes des prescriptions spéciales douanières, ce fût nécessaire de procéder à l'ouverture des dits wagons et à la visite des marchandises pour la constatation de leur identité par rapport aux documents de transit.

Dans le cas où les wagons cachetés ou autrement fermés par les bureaux douaniers italiens ou hongrois dussent être ouverts ou déchargés pendant le parcours sur le territoire italien, à cause de dégats, de dommages ou de toute autre circonstance de force majeure, la procédure effectuée d'après le règlement italien pour la garantie des douanes italiennes sera reconnue comme valable même vis-à-vis de l'Administration douanière hongroise.

Art. 4.

Pour le mouvement des marchandises entre le *Punto franco* de Fiume et les magasins visés à l'art. 14 de la Convention, la Douane italienne adoptera la procédure la plus simple qui sera compatible avec les exigences de la surveillance fiscale.

Art. 5.

Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel nécessaire au fonctionnement de l'« Expositure » douanière hongroise seront admis en Italie en exemption de tout droit d'importation.

Art. 6.

Les bureaux douaniers italien et hongrois s'assureront leur coopération mutuelle afin que les contraventions aux lois douanières ou aux lois sur les monopoles d'Etat de l'une des deux Hautes Parties Contractantes soient prévenues, découvertes et dénoncées au bureau de l'autre Haute Partie Contractante.

Les mêmes bureaux se donneront tous les éclaircissements et se communiqueront tous les éléments qui puissent les intéresser à cet égard.

Art. 7.

L'Administration douanière hongroise communiquera à l'Autorité politique de Fiume les noms des fonctionnaires et des agents qui seront envoyés à l'« Expositure » douanière. Cette communication devra être faite huit jours à l'avance de l'entrée en service des dits fonctionnaires ou agents.

Dans le cas où, pour des raisons plausibles, l'Autorité susindiquée aurait à soulever des objections contre quelques unes des personnes susdites, ces objections seront prises en considération par l'Administration hongroise.

Le Gouvernement Royal hongrois s'engage à remplacer immédiatement les fonctionnaires ou les agents dont la conduite donnerait lieu à des remarques justifiées de la part du Gouvernement Royal italien.

Art. 8.

Les fonctionnaires et agents hongrois de l'« Expositure » douanière sont autorisés à accomplir leurs fonctions selon les usages et les règlements en vigueur en Hongrie et pourront, dans l'« Expositure » douanière et dans les magasins visés aux articles 14 et 17 de la Convention, porter l'uniforme et les armes prescrites par leurs règlements.

Art. 9.

Au cas de contraventions en matière de douane, les fonctionnaires de chaque Etat appliqueront leurs lois respectives, sauf le droit de retenir les contrevenants, droit qui est du ressort des autorités italiennes.

Les fonctionnaires et les agents de la Douane hongroise auront le droit de dénoncer les contrevenants à l'autorité judiciaire hongroise, qui aura la compétence de les juger selon les lois hongroises.

Les fonctionnaires et les agents de la Douane susdite pourront, de même, transiger en matière de contraventions, confisquer les objets saisis en flagrante contravention et disposer, s'il y aura lieu, des marchandises confisquées, selon les jugements définitifs, administratifs ou judiciaires.

Les fonctionnaires et les agents susdits pourront, de même, retenir les marchandises et les bagages en garantie des amendes.

Art. 10.

En ce qui concerne la discipline, les fonctionnaires et les agents de la Douane hongroise seront soumis, pour tout ce qui se rattache à leur service, exclusivement aux autorités respectives du Royaume de Hongrie. Ces fonctionnaires et agents seront toutefois soumis aux lois pénales et aux règlements de police du Royaume d'Italie.

Ils seront exemptés de tout impôt et de tout service personnel à l'égard du Royaume d'Italie. Ils ne pourront non plus être obligés au paiement des impôts sur le revenu et en général des impôts sur leurs recettes ou revenus. De même, ils ne pourront pas être obligés de prêter le service militaire, ou chargés des fonctions de membre soit d'un jury, soit des conseils d'administration des circonscriptions autonomes.

Toutefois, les fonctionnaires et les agents susdits, comme il en est pour les ressortissants italiens, devront payer les impôts sur leurs propriétés immobilières situées dans le territoire italien. De même, ils devront payer les droits de douane et les autres impôts indirects.

Art. 11.

L'Administration douanière hongroise pourra déléguer des employés supérieurs pour la révision et pour l'inspection des services de l'« Expositure » douanière hongroise à Fiume.

Art. 12.

Les Autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires et aux agents hongrois, en service à Fiume, la même protection et la même assistance qu'elles accordent aux employés de l'Etat italien.

Les fonctionnaires et les agents susdits, ainsi que les membres de leurs familles demeurant d'une façon permanente à Fiume, jouiront, de la part de l'Italie, de la même protection accordée par celle-ci aux sujets italiens. Lesdits fonctionnaires et agents, ainsi que leurs familles, jouiront, soit au moment de leur établissement à Fiume, soit au moment de leur transfert, de l'exemption des droits de douane sur leurs meubles et objets usés.

Art. 13.

Les formalités de passeport ne seront pas requises par les Autorités italiennes à l'entrée dans le Royaume des fonctionnaires et des agents de l'« Expositure » douanière hongroise. Les fonctionnaires supérieurs chargés de mission temporaire auprès de la susdite « Expositure » en seront aussi dispensés.

A cet effet, les fonctionnaires susmentionnés n'auront qu'à justifier leur qualité auprès des Autorités italiennes,

par un ordre de service et par une carte d'identité munie de portrait.

La forme de cet ordre de service et de cette carte d'identité sera établie d'accord entre les Administrations des deux Etats.

Les membres des familles des fonctionnaires susmentionnés seront également exemptés de la formalité des passeports, sur l'exhibition de documents d'identité visés par les Autorités hongroises compétentes.

Art. 14.

Les règles d'application des dispositions visées au présent protocole pourront être fixées, si cela se rendrait nécessaire, par une commission spéciale nommée sur place, d'accord entre les Administrations intéressées.

Fait à Rome, en double expédition, le vingt cinq juillet mil neufcent vingt sept.

Pour l'*Italie*: BENITO MUSSOLINI

Pour la *Hongrie*: FRÉDÉRIC WIMMERSPERG

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES D'ITALIE AU SOUS SECRETAIRE D'ETAT AU MINISTÈRE ROYAL DU COMMERCE HONGROIS

Rome, ce 25 juillet 1927-V.

Excellence,

Pendant les négociations qui ont abouti à la stipulation d'un accord spécial pour le développement du trafic hongrois en transit par le port de Fiume, V. E. a bien voulu me signaler le grand intérêt qui aurait, pour les relations commerciales entre l'Italie et la Hongrie, la concession de facilités particulières à quelques marchandises hongroises même dans le port de Trieste.

J'ai l'honneur de Vous communiquer que, dans le désir d'atteindre un but si important, l'Administration des Magasins Généraux de Trieste est prête à accorder les facilités dont ci-dessous, sur les taux du tarif en vigueur depuis le premier août 1924:

a) pour la magnésite: une réduction de 37,50% sur le taux du n° V-1 du tarif (entrée et sortie du magasin); une franchise de magasinage de quatre semaines et une réduction de 20% sur le taux de magasinage;

b) pour les haricots, le malt et les semences en colis: une réduction de 12,50% sur le taux du n° V-1 du tarif (entrée et sortie du magasin) et une franchise de magasinage de deux semaines;

c) pour le fer et acier demi-ouvrés (en blocs, barres, verges, plaques, tôles, tuyaux, fils, roues): une franchise de depôt, dans les espaces ouverts, de deux semaines;

d) pour les eaux minérales en colis: une réduction de 12,50% sur le taux du n° V-1 du tarif (entrée et sortie du magasin).

Si à l'avenir les tarifs normaux des Magasins Généraux seraient modifiés, les Magasins Généraux appliqueront les pourcentages de réduction sur les nouveaux taux des positions du tarif prévus dans la présente note.

Les facilités accordées par les Magasins Généraux resteront en vigueur pendant une année, à partir du premier juillet 1927, et s'entendront prorogées pour une autre année si trois mois avant son échéance l'accord ne sera pas dénoncé.

Je prie V. E. de bien vouloir me communiquer si le Gouvernement Hongrois est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

MUSSOLINI.

A Son Excellence
le Baron FRÉDÉRIC WIMMERSPERG
Sous Secrétaire d'Etat
au Ministère Royal du Commerce Hongrois
ROME

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

LE SOUS SECRETAIRE D'ETAT AU MINISTERE ROYAL DU COMMERCE HONGROIS AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES D'ITALIE

Rome, ce 25 juillet 1927.

Excellence,

Par sa note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me communiquer que, dans l'intérêt des relations commerciales entre la Hongrie et l'Italie, l'Administration des Magasins Généraux de Trieste est prête à accorder, à certaines marchandises hongroises en transit par le port de Trieste, les facilités dont ci-dessous, sur les taux du tarif en vigueur depuis le 1er août 1924 et précisement:

a) pour la magnésite: une réduction de 37,50% sur le taux du n° V-1 du tarif (entrée et sortie du magasin); une franchise de magasinage de quatre semaines et une réduction de 20% sur le taux de magasinage;

b) pour les haricots, le malt et les semences en colis: une réduction de 12,50% sur le taux du n° V-1 du tarif (entrée et sortie du magasin) et une franchise de magasinage de deux semaines;

c) pour le fer et acier demi-ouvrés (en blocs, barres, verges, plaques, tôles, tuyaux, fils, roues): une franchise de depôt, dans les espaces ouverts, de deux semaines;

d) pour les eaux minérales en colis: une réduction de 12,50% sur le taux du n° V-1 du tarif (entrée et sortie du magasin).

V. E. a bien voulu me déclarer encore que, si à l'avenir les tarifs normaux des Magasins Généraux seraient modifiés, les Magasins Généraux appliqueront les pourcentages de réduction sur les nouveaux taux des positions du tarif prévus dans la présente note.

Enfin V. E. m'a communiqué que les facilités accordées par les Magasins Généraux resteront en vigueur pendant une année, à partir du 1er juillet 1927, et s'entendront prorogées pour une autre année, si trois mois avant son échéance l'accord ne sera pas dénoncé.

En prenant acte de la note de V. E., j'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement hongrois est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

FRÉDÉRIC WIMMERSPERG.

A Son Excellence
BENITO MUSSOLINI
Chef du Gouvernement
et Ministre des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie.
ROME.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 901.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 471.

Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

I collegi dei probiviri e le commissioni per l'impiego privato, rispettivamente costituiti con la legge 15 giugno 1893, n. 295, e col R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono soppressi.

Le controversie individuali, che attualmente sono di competenza della giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti dal contratto di impiego privato, quale che ne sia il valore, e ogni altra controversia individuale, derivante da rapporti soggetti a contratti collettivi di lavoro o ad altre norme che abbiano valore o effetti di contratti collettivi, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, saranno decise dai pretori o dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nel presente decreto.

I pretori e i tribunali conosceranno altresì, secondo le norme anzidette, delle azioni promosse dalle Associazioni legalmente riconosciute contro i datori di lavoro o lavoratori per la responsabilità civile loro incombente, giusta l'art. 10, comma 5, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'art. 23, i pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'articolo precedente, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli articoli 20 e seguenti, avuto riguardo alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini non è tuttavia richiesta a pena di nullità della sentenza, a meno che, nella prima udienza, le parti facciano espressa richiesta di tale assistenza e designino, di accordo, le persone aventi i requisiti prescritti per l'ufficio. La designazione non vincola la scelta del giudice, ma rende necessaria l'assistenza, salvo che le persone indicate non accettino, per qualsiasi causa, l'ufficio o non possano adempierlo e si verifichi la prima delle ipotesi prevedute nell'art. 23, primo comma.

Art. 3.

Le controversie indicate nel primo capoverso dell'art. 1 si possono compromettere in arbitri, dalle parti, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo, vengano risolute da arbitri o da collegi nominati dalle Associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme del presente decreto.

L'appello dai lodi arbitrali, pronunciati su controversie individuali del lavoro in conformità del primo comma del presente articolo, non è ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000.

L'appello, quando è ammesso a termini del presente decreto e del Codice di procedura civile, si propone davanti la magistratura del lavoro.

Ai lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

Dell'azione e del procedimento.

Art. 4.

Nelle materie indicate nel primo capoverso dell'art. 1, l'azione, quando sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro, non può essere proposta, se prima non sia stato denunciato l'inadempimento all'Associazione legalmente riconosciuta della categoria, a cui appartiene l'attore, anche se questi non sia socio.

La denuncia è fatta con lettera raccomandata. L'Associazione comunica all'interessato se intende interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'Associazione della categoria, a cui appartiene il convenuto.

In ogni modo, trascorsi quindici giorni dalla spedizione della denuncia, l'interessato può proporre l'azione in giudizio. Questo, tuttavia, deve essere sospeso, su richiesta dell'Associazione o delle parti, qualora la definizione della causa sia connessa ad una vertenza collettiva, per la quale penda giudizio davanti il magistrato del lavoro tra le Associazioni interessate, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le Associazioni legalmente riconosciute possono però fare sempre intervento nel giudizio.

Art. 5.

Le controversie, contemplate dal presente decreto, sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscri-

zione, nella quale si trova l'azienda, lo stabilimento o l'impresa, a cui è addetto il lavoratore.

Se la domanda è proposta innanzi al pretore, e la parte attrice non abbia in essa indicato il valore della causa, si presume che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del pretore, e la condanna eventuale non può in nessun caso essere pronunciata per somma che ecceda tali limiti.

Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la eccezione di incompetenza per valore non può essere sollevata d'ufficio.

Art. 6.

Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentante. La rappresentanza può essere conferita anche al segretario dell'Associazione legalmente riconosciuta, in carta libera, con sottoscrizione autenticata dallo stesso segretario dell'Associazione, e comprende la facoltà di consentire alla composizione della vertenza.

Le parti, o coloro che stanno in giudizio per esse, possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Nei giudizi avanti i tribunali possono essere assistiti da un avvocato.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore, che abbia compiuto i quindici anni, è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dal presente decreto. Il pretore o il presidente del tribunale, tuttavia, può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 7.

La domanda introduttiva del giudizio è proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'art. 5.

Copia del ricorso, con l'indicazione dell'udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al ricorso stesso, è notificata immediatamente, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, agli interessati, osservati i termini prescritti dal Codice di procedura civile.

Art. 8.

L'intervento in causa si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi, che giustificano l'intervento, e le domande degli intervenienti.

Il ricorso è depositato, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale ed è notificato, d'ufficio, a termini dell'art. 7.

Art. 9.

Nel giorno fissato per l'udienza, le parti compariscono innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta, la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

La parte attrice, in questa udienza, può chiarire e modificare i termini della domanda, e il pretore o il presidente può, ove occorra, invitarla a ciò fare. In questo caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della controversia.

L'interveniente dichiara se insiste nella domanda, e può chiarirla o modificarla, anche in seguito a invito del pretore o del presidente; in tal caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della richiesta dell'interveniente. Questo può altresì proporre le questioni indicate nella lettera *b*) dei commi precedenti.

Se le questioni, indicate nella citata lettera *b*), non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle successivamente, salvo che si tratti di questioni, che il giudice deve sollevare d'ufficio.

Art. 10.

Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.

Qualora non si proceda a termini del precedente comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre dieci giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini, che devono assistere all'udienza, sentite eventualmente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente può inoltre nominare il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 11.

Nell'udienza per la discussione, stabilita a termini dell'articolo 10, precede, innanzi al collegio, la relazione della causa, quando vi sia stata nomina del relatore. Il collegio quindi, o il pretore, udite le parti:

a) decide innanzi tutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 9, lettera *b*);

b) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti, che le parti giustifichino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi istruttori ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione, come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione possono aver luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati nelle lettere *a*), *b*),

c), ovvero insieme per tutti o per alcuni di tali punti, secondo che sarà ordinato dal pretore o dal presidente.

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l'assistenza degli esperti, giusta l'art. 10, essi esprimono, in camera di consiglio, il loro parere sulla decisione della causa e possono anche redigerlo per iscritto, nel qual caso si forma processo verbale, a cui rimane alligato il parere scritto. Quindi il pretore o il collegio delibera sulla decisione. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi tre giorni, in cancelleria, dove le parti possono prenderne visione.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

Art. 12.

L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del collegio, quanto ad opera di uno o più tra i componenti di questo, a ciò particolarmente delegati. Gli esperti assistono, quando occorra, all'esecuzione delle prove.

Art. 13.

Finita l'istruttoria, il pretore o il collegio, ovvero il giudice delegato, rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza, da tenersi non oltre dieci giorni dal compimento dell'istruttoria stessa.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno cinque giorni di tempo, dal compimento della istruttoria, per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti.

I termini, stabiliti in questo articolo, possono essere abbreviati con ordinanza del pretore o del presidente. In nessun caso possono essere prorogati. All'udienza fissata il pretore o il collegio decide, udite le parti.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 11.

Art. 14.

Quando il magistrato decide, in tutto o in parte, una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette una ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente. La sentenza definitiva può condannare il soccombente nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte. Può pure accordare una provvisionale alla parte, che l'abbia richiesta. La sentenza appellabile può essere eseguita solo per ciò che concerne la provvisionale.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria, mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno.

Art. 15.

Se, nell'udienza preliminare fissata nel ricorso, la parte attrice non comparisce, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contumacia dell'attore.

Se alla predetta udienza non comparisce il convenuto, o se, in altra qualsiasi udienza, comparisce solo una delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Se in una qualunque delle udienze non comparisce nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze o ordinanze già pronunziate nel giudizio conservano il loro effetto.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso, in cui l'intervento abbia luogo dopo l'udienza fissata per la comparizione delle parti. L'intervento, peraltro, non può ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando questa sia in istato di essere decisa.

Art. 16.

In caso di urgenza, il pretore o il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di povertà, a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Art. 17.

Quando l'oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

Contro le sentenze, che eccedano il valore di L. 2000, può essere proposto appello al magistrato del lavoro nel termine di giorni quindici dalla notificazione. Le decisioni interlocutorie sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

L'appello è proposto secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Nello stesso modo sono proposte le domande di annullamento o di revocazione, previste dall'art. 87 del decreto medesimo.

La domanda di revocazione, per i motivi indicati nel comma 3° del menzionato art. 87, è ammessa anche contro le sentenze appellabili, passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte.

Contro le sentenze pronunziate dalla magistratura del lavoro nei giudizi di appello, di annullamento o di revocazione, è ammesso ricorso per cassazione, a norma degli articoli 90 e 91 del citato R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 18.

Nei giudizi preveduti dal presente decreto si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per i giudizi innanzi al pretore o al tribunale, ovvero per i giudizi innanzi alla corte di appello, salvo le seguenti modificazioni.

Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di L. 2, nei giudizi innanzi al pretore, e di L. 3 nei giudizi innanzi al tribunale o in grado di appello.

La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, sono ridotte alla metà.

I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tassa di bollo sino dall'origine o a registrazione a termine fisso.

Qualora, peraltro, nei giudizi innanzi al pretore l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i relativi giudizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa e non potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari, che possano spettare al procuratore, dal quale l'altra parte si sia fatta

rappresentare o assistere nel giudizio. Se l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, nel caso di condanna del soccombente alle spese, il pretore, secondo le circostanze, determinerà se, fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore.

Art. 19.

Nei giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla magistratura del lavoro si osservano le norme del Codice di procedura civile, salvo quanto è disposto dagli articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e non è richiesto il deposito per multa, prescritto nell'art. 521 del Codice di procedura civile.

La disposizione che precede si applica anche ai giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro ovvero sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dall'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926. L'esenzione da ogni tassa di registro e bollo, stabilita nell'art. 17, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è applicabile anche ai giudizi per cassazione indicati in questo comma.

In tutte le controversie, prevedute dal presente decreto, il ricorso contro le sentenze della magistratura del lavoro pronunciate in grado di appello e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da L. 6 e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salva l'applicazione del penultimo comma dell'articolo precedente.

Degli albi dei cittadini esperti.

Art. 20.

Ogni due anni, sulle indicazioni delle diverse Associazioni professionali legalmente riconosciute, la Sezione lavoro e previdenza sociale dei consigli provinciali dell'economia designa le persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di assistenza nella trattazione delle cause contemplate dal presente decreto. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialità di imprese esistenti nella Provincia.

Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribunali e delle preture della Provincia, secondo la loro residenza. Nelle città, che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro, che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure essere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusivamente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione di altre preture del circondario.

In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti appartenenti alla categoria dei lavoratori.

Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono approvati con decreto del primo presidente della corte di appello, sentito il parere del presidente della magistratura del lavoro. Si osservano le disposizioni dell'art. 62 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, la prima volta mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità. Per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni precedenti.

Art. 21.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l'età di anni 25 compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacità, nè coloro i quali abbiano subìto nel biennio precedente provvedimenti disciplinari da parte delle Associazioni professionali, a cui appartengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non risultino di buona condotta morale e politica.

Non possono nemmeno essere iscritti nell'albo coloro che occupano cariche direttive in un'Associazione sindacale.

Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a verificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.

Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con pena restrittiva della libertà personale, sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni per la durata del procedimento, salvo, in caso di condanna, l'applicazione del precedente capoverso.

La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è incompatibile con la iscrizione negli albi regolati dal presente decreto.

Art. 22.

Non possono essere prescelti per l'ufficio di assistente gli iscritti, che siano interessati nella controversia, o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado di una delle parti medesime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversie civile o penale con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricusazione, la quale può anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 23.

Quando, per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi di esclusione indicati nell'articolo precedente e di ogni altra ragione di convenienza, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio di assistenza, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero quando le parti vi rinunziano, o quando le persone prescelte non intervengano all'udienza, il pretore o il tribunale può procedere senza l'assistenza o scegliere persone non iscritte nell'albo.

Coloro che, debitamente invitati, non intervengono all'udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati, con provvedimento del pretore o del presidente del tribunale, non soggetto a gravame, ad un'ammenda fino a L. 500.

Agli assistenti, che intervengono alla trattazione della causa, è dovuta una medaglia di presenza e, ove occorra, una indennità di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8°, se si tratti di assistenza al tribunale, o del grado 9°, se si tratti di assistenza al pretore.

Art. 24.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia le spese occorrenti per l'assistenza dei cittadini esperti stabilita dalle precedenti disposizioni.

Con successivi decreti Reali potranno essere date le ulteriori norme, che occorressero per disciplinare il procedimento per le controversie individuali nascenti dai rapporti di lavoro.

Disposizioni transitorie e penali.

Art. 25.

I primi albi, preveduti nell'art. 20, devono essere formati entro il 30 settembre 1928. A decorrere dal 1° ottobre 1928 hanno applicazione tutte le altre norme contenute negli articoli precedenti.

I collègi di probiviri e le commissioni per l'impiego privato continuano, tuttavia, a funzionare per la definizione delle controversie pendenti, ma non oltre il 31 marzo 1929.

Le controversie, che nel detto giorno non fossero definite, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria competente, secondo le disposizioni del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano al tribunale industriale della città di Trieste.

Le impugnazioni che, a sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono ammesse contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'impiego privato, dovranno esser proposte, dopo il 30 settembre 1928, con ricorso alla magistratura del lavoro, nel termine stabilito dall'articolo medesimo. Ma la Commissione centrale continuerà a funzionare fino al 31 marzo 1929, per la trattazione dei ricorsi e degli appelli presentati anteriormente. Le cause, che in tal giorno non fossero ancora definite, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alla magistratura del lavoro competente per territorio.

Egualmente continueranno a funzionare, fino al 31 marzo 1929, per l'espletamento degli affari in corso, le Commissioni interprovinciali, istituite dal R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, per la decisione delle controversie individuali fra personale e aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Dopo tale data le controversie, pendenti innanzi alle dette Commissioni interprovinciali, saranno devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del presente decreto.

Dalla data indicata nel precedente comma tutte le controversie, contemplate nel presente decreto, che, alla data medesima, siano tuttora pendenti innanzi a qualsiasi organo giurisdizionale, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria, la quale provvederà secondo le norme del decreto medesimo.

Resta ferma la competenza dell'autorità portuaria, a termini del Codice della marina mercantile e dei provvedimenti che lo modificano, come pure quella preveduta dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, circa gli uffici del lavoro portuale, e dal R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, sul Consorzio autonomo del porto di Genova.

Art. 26.

Fermo l'art. 22 della legge 3 aprile 1926, n. 563, per il rifiuto di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori, che dolosamente si rendano inadempienti ai patti contenuti in un contratto collettivo di lavoro, o alle norme emanate dagli organi corporativi, sono puniti con la multa da lire cento a cinquemila, senza pregiudizio delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento, e dell'art. 10, quinto comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Costituisce inadempimento a norma del comma precedente l'assunzione di lavoratori a condizioni inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 150. — CASATI.

Numero di pubblicazione 902.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 470.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, sul contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, che dà facoltà di emanare con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, norme per la valutazione dell'incremento del valore da assoggettarsi al contributo e per la decisione delle controversie relative, nonchè tutte le altre occorrenti per l'applicazione della legge stessa;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per la imposizione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 149. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, concernente la imposizione del contributo di miglioria in dipendenza di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 1.

Nell'atto che esplicitamente o implicitamente dichiara di pubblica utilità una determinata opera, ovvero con apposito

successivo decreto, il Ministro che provvede alla esecuzione dell'opera stessa, o che vi concorre, dichiara se intenda avvalersi della facoltà di imporre ai proprietari degli immobili avvantaggiati il contributo previsto dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, determinandone l'aliquota.

Il decreto deve essere preceduto dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del corrispondente organo od ufficio consultivo, se diverso dal Consiglio stesso.

Salvo il caso di opere iniziate dal 1923 in poi, l'imposizione del contributo deve essere decretata prima dell'inizio dei lavori, e può aver luogo una sola volta sugli stessi beni e per la stessa opera pubblica.

Art. 2.

Contemporaneamente alla formazione dell'elenco degli espropriandi, o separatamente, è formato, a cura dell'Amministrazione procedente, anche l'elenco dei proprietari degli immobili soggetti a contributo.

Il suddetto elenco deve contenere la descrizione di ciascuno degli immobili soggetti a contributo, indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa e il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Deve inoltre indicare, per ciascuno dei proprietari iscritti, il maggior valore attribuito agli immobili di sua proprietà.

Art. 3.

Gl'ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione dell'elenco di cui al precedente articolo possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche ed altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purchè siano muniti di un decreto del prefetto nelle cui Provincie debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

I prefetti, prima di rilasciare tale decreto, debbono accertarsi se gli studi sono stati debitamente autorizzati dall'autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.

L'avviso ai proprietari è dato a cura del podestà e a spese di chi ha ordinato gli studi e deve indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.

Se trattisi di luoghi abitati, il podestà, sulla istanza delle parti interessate, fissa il tempo e il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Il podestà può fare assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni sono obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari e, per assicurare il pagamento di questa indennità, i prefetti possono prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 4.

Del decreto di cui all'art. 1 e del relativo elenco il prefetto ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune nel quale ricadono gli immobili soggetti a contributo, nell'ufficio comunale per il termine di 15 giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso devono annunciarsi dal podestà, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno dei detti Comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.

Art. 5.

La somma dei contributi che possono essere applicati in occasione di una determinata opera pubblica non può mai superare l'importo preventivato per l'opera stessa.

Art. 6.

Il maggior valore è costituito dalla differenza fra il prezzo di mercato che gli immobili hanno indipendentemente dall'opera ed il prezzo di mercato che avrebbero, considerata l'opera come già eseguita.

Costituiscono elemento di maggior valore l'aumento di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, le comunicazioni più agevoli e più brevi, la cessazione di oneri e di servitù, il miglioramento delle condizioni igieniche, la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio e, generalmente, ogni sorta di vantaggi economicamente apprezzabili derivanti al fondo in conseguenza diretta dell'opera.

Art. 7.

Nel computo del maggior valore è detratta la parte che deve fare compenso con l'indennità dovuta per l'espropriazione, giusta l'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

E' detratta altresì la somma corrispondente all'onere del concorso nella spesa dell'opera, che per legge fosse stabilita a carico dei fondi soggetti a contributo.

Art. 8.

L'elenco di cui al precedente art. 2 deve, a cura dell'Amministrazione procedente, essere notificato nella forma delle citazioni ai singoli proprietari, per la parte che riguarda ciascuno di essi, con la indicazione degli elementi ritenuti costitutivi del maggior valore dei rispettivi immobili, e del contributo posto a carico di ciascun proprietario.

Entro trenta giorni dalla notificazione il proprietario, od entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 4 chiunque altro abbia interesse, possono ricorrere al Ministro competente per l'art. 1.

Art. 9.

Il Ministro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide con provvedimento motivato che non è soggetto ad alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, salvo il ricorso di legittimità alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e quello straordinario al Re.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione Ministeriale o dalla notificazione prevista dall'art. 8, qualora il proprietario non abbia interposto ricorso, il proprietario del fondo gravato può dichiarare al Ministro di preferire l'espropriazione a termini dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251.

Tale dichiarazione deve risultare da apposito atto scritto, debitamente autenticato da Regio notaro.

Art. 11.

Scaduto il termine di cui al precedente articolo, gli elenchi modificati in relazione alle intervenute decisioni Mini-

steriali sono trascritti a norma dell'art. 1932 del Codice civile.

Art. 12.

Ultimati i lavori, il Ministro ne dà notizia con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e pubblicato a norma dell'art. 4. Nello stesso modo il Ministro dà notizia dell'apertura all'esercizio delle opere destinate ad un pubblico servizio.

Art. 13.

Sono esonerati da contributo i proprietari il cui reddito complessivo patrimoniale, accertato dai competenti organi finanziari, tenuto conto degli aumenti di reddito derivanti dalla esecuzione dell'opera, non superi le L. 12,000.

L'aumento di reddito si valuta applicando il saggio effettivo del consolidato al momento della determinazione del contributo, al maggior valore determinato a norma del presente regolamento.

L'aliquota del contributo è ridotta alla metà per i proprietari, il reddito complessivo dei quali, calcolato giusta il precedente comma, superi le L. 12,000 e non oltrepassi le L. 20,000.

Per ottenere l'esonero e la riduzione i proprietari devono a seguito della pubblicazione degli elenchi presentare istanza al Ministro competente per l'art. 1, nei modi e termini prescritti dall'art. 8.

Art. 14.

Il contributo è pagabile a decimi, per ciascun anno, senza interessi.

La prima annualità è dovuta a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'opera è stata ultimata, o, trattandosi di opera destinata ad un servizio pubblico, questo è stato aperto all'esercizio pubblico.

Le annualità del contributo costituiscono un onere del fondo e sono riscosse contemporaneamente all'imposta fondiaria, con le forme e privilegi per essa stabiliti.

Art. 15.

Il Ministro, nel determinare la definitiva misura del contributo, può, con speciale riguardo alla potenzialità economica dei proprietari che ne facciano richiesta, consentire che il pagamento sia fatto in un termine maggiore di dieci anni, tenendo conto in tal caso degli interessi calcolati al saggio legale dall'undecimo anno in poi, ed anche senza interessi ove sia necessario.

Art. 16.

E' in facoltà del debitore di pagare il contributo anche in una sola volta.

Dalla somma dovuta è fatta detrazione degli interessi al saggio legale.

Art. 17.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al 3° comma dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, di cedere cioè al concessionario dell'opera ed allo stesso prezzo di espropriazione gli immobili da essa espropriati, deve costituire distinto elemento nella determinazione dei patti e corrispettivi la presumibile differenza tra il valore che i beni potranno comunque raggiungere in commercio, e il prezzo di espropriazione dei fondi ceduti.

Art. 18.

Per le opere eseguite a totale carico dello Stato, i proventi derivanti dall'applicazione del contributo sono imputati ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Per le opere eseguite dallo Stato con il concorso di altri enti, i proventi del contributo imposto in base al presente decreto sono ripartiti nella stessa proporzione del carico della spesa.

In tal caso, come nel caso di opere eseguite con il concorso dello Stato, la quota spettante allo Stato è versata dall'esattore direttamente in Tesoreria non oltre i dieci giorni dalla scadenza delle singole rate.

Nel caso che lo Stato anticipi le quote dovute dagli Enti locali, il contributo di miglioria deve essere versato all'Erario, salvo tenerne conto in liquidazione finale.

Art. 19.

Qualora per un'opera fosse già stato imposto il contributo stabilito dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, il proprietario deve corrispondere soltanto il contributo maggiore fra quello e la quota spettante alla Provincia ed al Comune per effetto del precedente articolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto in data 16 febbraio 1928 - Anno VI:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 903.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 465.

Fusione del Monte di pietà di Piacenza con la Cassa di risparmio della città stessa.

N. 465. R. decreto 5 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione del Monte di pietà di Piacenza con la Cassa di risparmio della città stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 904.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 468.

Fusione del Monte di pietà di San Daniele del Friuli con la Cassa di risparmio di Udine.

N. 468. R. decreto 12 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione del Monte di pietà di San Daniele del Friuli con la Cassa di risparmio di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.
Autorizzazione alla Società anonima Officine ferroviarie meridionali, con sede in Napoli, ad emettere obbligazioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2754, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;
Veduta la documentata domanda, in data 3 febbraio 1928, della Società anonima Officine ferroviarie meridionali, con sede in Napoli, diretta ad ottenere la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;
Visto lo stato ipotecario delle proprietà immobiliari della Società anzidetta;
Considerata la situazione economica della Società istante, e tenuto conto delle obbligazioni precedentemente emesse e tuttora circolanti della Società stessa;

Decreta:

La Società anonima Officine ferroviarie meridionali, con sede in Napoli, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di 30,000,000 di lire, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.
L'emissione predetta sarà garantita da iscrizione ipotecaria per 30,000,000 di lire, più gli accessori, sui beni immobili della Società anonima Officine ferroviarie meridionali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1928.
Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, con sede in Milano, ad istituire due proprie agenzie di città rispettivamente in Milano e Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banca nazionale di credito » con sede in Milano, è autorizzata ad istituire due proprie agenzie di città rispettivamente in Milano (zona di via Mercato) e Roma (zona di via Cavour), nonchè un proprio ufficio temporaneo nel recinto della Fiera di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Enea Gelletich fu Giovanni, nato a Laurana il 23 agosto 1887, residente a Laurana, diretta ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gelletti »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero della giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il cognome del sig. Enea Gelletich è ridotto nella forma italiana di « Gelletti » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Egidia Teresa Olgyay, nata a Sussak l'8 novembre 1897, ed il figlio Emilio, nato a Dignano il 22 gennaio 1920.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato dal podestà di Laurana al richiedente; spetta al podestà stesso di darvi esecuzione secondo le norme stabilite nei paragrafi 4 e 5 delle istruzioni ministeriali suaccennate.

Fiume, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: AZARETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dalla signora Bebber Carolina per la riduzione del suo cognome in quello di « Beberino »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Bebber Carolina, figlia del fu Giuseppe e della fu Osti Teresa, nata a Mezzolombardo il 22 giugno 1884, è ridotto nella forma italiana di « Beberino » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dalla signora Campregher Giuseppina per la riduzione del suo cognome in quello di « Campregheri »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Campregher Giuseppina, figlia del fu Giuseppe e di Schmidt Maddalena, nata a Calceranica il 15 aprile 1883, è ridotto nella forma italiana di « Campregheri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Calceranica, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, nella tornata del 20 marzo 1928, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1928, n. 65, concernente modificazioni alla competenza per la definizione amministrativa delle trasgressioni in materia di tasse.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 20 marzo 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo.

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 13 marzo 1928, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 19 marzo 1928 - Anno VI, ha avuto luogo in Porto Principe lo scambio delle ratifiche della Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 21 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.51	Belgrado	33.40
Svizzera	364.53	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.417	Albania (Franco oro)	364.60
Olanda	7.625	Norvegia	5.05
Spagna	319 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	2.0825
Berlino (Marco oro)	4.527	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.40
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.60
New York	18.925	Littorio 5 %	85.65
Dollaro Canadese	18.9025	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.30
Oro	365.16		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.